

inTRASFORMAZIONE

RIVISTA DI STORIA DELLE IDEE



L'Italie à
petit feu

VOLUME XI
NUMERO 2 (22)
1° OTTOBRE 2022
ISSN.2281-1532

- CHRISTOPH FIKENSCHER
- ANTONELLO MIRANDA
- ALBERTO STABILE
- UMBERTO CANTONE
- GIUSTINO FABRIZIO
- GIANCARLO MINALDI
- VITO RIGGIO
- ALDO ZANCA
- BIANCA STANCANELLI
- GIUSEPPE BARBERA
- GIANFRANCO MARRONE
- PAOLO INGLESE
- FEDERICO M. BUTERA
- ALESSANDRO FERRARA
- DARIO CASTIGLIONE
- ANTONINO MORREALE
- IGNAZIO ROMEO
- GIANFRANCO PERRIERA
- MONIKA PRUSAK
- PIETRO PETRUCCI
- NUELE
- FAUSTO GIACCONE
- PIERO VIOLANTE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

info: intrastormazione.com
redazione.intrastormazione@gmail.com

Antonello Miranda

La regina Elisabetta II (1926 – 2022)

Non credo che si possa aggiungere ancora qualcosa alla quantità di parole e agli scritti in onore o memoria della Regina Elisabetta II, una Regina che in 70 anni di regno e in 96 di vita ha resistito (e il termine è scelto apposta) a tutto.

Sicché, accettando di scrivere sulla morte di Elizabeth II, ho pensato che valeva la pena raccontare, sia pure molto in breve e un po' alla rinfusa, le sensazioni che da giurista comparatista, da liberale e repubblicano convinto, da europeista altrettanto convinto, ma "amante" del common law inglese ho vissuto in prima persona dal momento che mi trovavo a Londra e poi a Cambridge giusto tra il 7 e l'11 settembre di questo 2022.

Da 39 anni infatti si tiene a Cambridge il Symposium on Economic Crimes che è un po', per noi giuristi, come nel West End "*The Mousetrap*", "*the longest running show*", *on stage* dal 1952 cioè l'anno in cui Elisabetta diventò regina. La particolarità del Symposium è certamente la ricchezza di dati scientifici raccolti ed esposti e di risultati scientifici e pratici che si sono ottenuti nel tempo ma anche, almeno per me, per il ripetersi nel tempo di un rituale, di una serie inalterata di gesti, del rispetto di un protocollo severo, che vede i partecipanti convivialmente impegnati ogni sera della settimana congressuale a cena. Forse sto divagando ma, a mio modestissimo avviso, si impara a capire i Britannici ed il loro sistema molto più partecipando ai loro "rituali" che studiando dotti libri ed articoli di legge. Nella prima edizione del bellissimo libro di Giovanni Criscuoli dedicato all'introduzione allo studio del diritto inglese, il mio Maestro raccontava della "cerimonia", anche quella immutata e rituale da anni se non da secoli, del dopocena che si svolgeva nel College da lui frequentato, tra bicchieri colmi (sempre colmi, ad opera di un povero e silente studente) di vino porto o sherry e amabili discussioni sottovoce, o lunghi silenzi, tra colleghi fino al suono del gong che annunciava l'uscita dalla stanza del Decano (anziano, ovviamente, ed altrettanto ovviamente, silente) e quindi la fine della serata.

Il pregio, forse l'unico, dei comparatisti sta nel cercare sempre di immedesimarsi nella realtà locale assorbendola e sforzandosi di capirla senza (o con pochi) pregiudizi. Come diceva Cartesio "è utile apprendere e sapere qualcosa intorno agli usi ed ai costumi delle altre nazioni per giudicare e conoscere i nostri in un modo più efficace, e non credere che tutto ciò che sia diverso dal nostro debba essere respinto come ridicolo o illogico, come fanno spesso quelli che non hanno mai visto nulla". È infatti impossibile studiare un sistema giuridico se si ignora il sentire profondo della società in cui si immedesima e se si ignora quello che i filosofi chiamano "lo spirito del popolo" e la realtà economico-politico-sociale che lo ha causato. Roscoe Pound parlava dello "Spirito del Common Law"; Brian C. Jones parla dei "danni" dovuti all'idolatria costituzionale e della necessità "*when discussing the legal, political, societal or personal effects of constitutions, we should be careful not to concoct false narratives of what they can accomplish or exaggerate how indispensable they are for societies, as doing so turns them into the false gods of our legal, political and societal communities*"; più modestamente io credo che il Diritto, anzi l'unico che possiamo chiamare veramente Diritto, quello civile delle regole privatistiche, sia il prodotto di un mix di segni o elementi che caratterizzano ciascuna società e che la rendono e lo rendono per ciò stesso unici e particolari.

Studiare, ad esempio, il *Common Law* senza mai aver assistito ad una partita di soccer (popolari, non tribuna), senza mai avere visto il *Military Tattoo* sulla spianata del Castello di Edimburgo, è esattamente come studiare il diritto della Nuova Zelanda senza sapere cos'è una *Haka* e perché i Neozelandesi (e non solo i Maori) le danno così tanto valore e significato simbolico.; magari saprai tutto della finissima analisi economica e dei costi transattivi delle leggi del Principe Barin del pianeta Arborea ma poco, veramente poco se non nulla, delle regole reali prodotte, sviluppate ed applicate dagli abitanti di Arborea, ben al di là del volere del legislatore.

Il fatto è che i giuristi comparatisti sono dei "viaggiatori" tra sistemi e non dei semplici turisti (per caso); e come si diceva un tempo, con diversa connotazione allora negativa: *vive le droit comparé que nous fait voyager*. Continuo a divagare ma, confesso che, dopo aver sentito tanti commentatori, tanti esperti di "gossip" reale, tanti biografi più o meno autocertificati della Regina Elisabetta e della famiglia Windsor, e

soprattutto tanti critici a buon peso quasi stizziti ed indignati¹ per le grandiose manifestazioni di affetto espresse dai Britannici nei confronti della defunta Sovrana e (il che è pure peggio) nei confronti del nuovo Re, non posso che pensare che i “riti” del popolo invece hanno un senso ed un significato profondo e che un motivo che non sia quello della “simpatia” per una anziana signora e un altrettanto anziano signore ci debba essere; e in comparazione bisognerebbe chiedersi perché invece da noi no, visto che anzi criticiamo e consideriamo “ridicolo” e anacronistico tutto questo. Al riguardo, anche se lo hanno già fatto osservare tanti altri, divagando nella divagazione devo dire che la Regina è mancata proprio l'8 settembre data che per noi italiani segna un'altra “dipartita” anzi la fuga dei Savoia dalle responsabilità: e chissà se anche questo influisce sulla differenza tra “us and them”.

Come dicevo ero a Cambridge quando è arrivata la notizia della scomparsa della Regina. Inutile dire che la prima sensazione che ho raccolto (e ho avuto) è stata di incredulità: la Regina, per quello che sono i miei ricordi e per quelli dei miei colleghi britannici, c'era sempre stata. La seconda reazione, tipicamente “British” è stata quella di continuare a lavorare come se non fosse successo nulla: non è solo il classico “the show must go on” (roba da “americani”), è più un “il dovere prima di tutto” e, in fondo, anche in questo un omaggio alla Regina o meglio all'Istituzione e, se si vuole, al “senso dello Stato” e a quel “rule Britannia!” che sintetizza appunto questo sentimento.

La terza reazione, anche quella molto British, è stata la rapidità del “passaggio delle consegne” e l'assoluta mancanza di una “vacatio temporis”. Sicché mentre la sera del giorno 8 settembre al tradizionale toast per la Corona si è osservato un minuto di silenzio e brindato to “Her Majesty the Queen”, già il 10 sera si è passati al tradizionale e consueto brindisi per “His Majesty the King Charles III”. Confesso che ho avuto un momento di esitazione, come è capitato anche a qualche Britannico che al movimento finale dell'inno si è confuso tra Queen e King ... per la forza dell'abitudine, insomma.

Provo a tirare le fila del discorso un po' confusionario ma, come dicevo, frutto di una *first impression* e più di cuore che di cervello.

Parto dall'ultimo aspetto e cioè dalla immediatezza e velocità di trasferimento dei poteri, anzi è più esatto dire, delle prerogative della Corona. Questo aspetto, che per noi forse appare insolito, in realtà è non solo ovvio ma anche presente in alcuni istituti del nostro diritto come nel caso, analogo, della successione mortis causa. In UK il Sovrano è anche il primo feudatario e, lo dico con la consapevolezza della banalizzazione ed imprecisione dell'esposizione, conseguentemente è anche il “proprietario” di tutto il territorio (the Land) del Regno. La questione risale alla Conquista Normanna e al giuramento di fedeltà imposto da Guglielmo il Conquistatore ai propri sudditi: in sintesi con il giuramento di fedeltà si stipulava una sorta di “patto” in base al quale il re riceveva la “fiducia” di TUTTI i sudditi e in cambio si impegnava a garantire giustizia e pace all'interno del Regno. Il sistema feudale normanno nella lettura “inglese” comporta che il Re sia, come dicevo, il primo feudatario e dunque l'unico proprietario del Regno; i sudditi non possono essere proprietari ma semmai ottengono dal Re una concessione (*tenure*) in cambio di un *homage* o di un *service* (oggi meramente simbolico come ad esempio a “*midnight rose*” o “*a peppercorn*”); non esiste, come invece avviene nei sistemi continentali, la possibilità che qualcuno, ad esempio la Chiesa o un convento o una comunità possa essere “proprietario” di un bene fondiario come l'allodio. Da tutto questo consegue che il Re non solo è l'unico proprietario assoluto ma anche che non può “cedere” o “alienare” in alcun modo la sua proprietà perché se lo facesse non sarebbe più il proprietario di tutto il Regno. In pratica il territorio del Regno è inalienabile (è, con le debite proporzioni, come il nostro demanio) e fa parte per sempre delle prerogative della Corona che come dicevo lo può concedere in concessione feudale ma sempre in via “provvisoria” e comunque ad libitum della stessa Corona². A loro

¹ Della serie, me lo si permetterà, di chi continua a dire, ancora oggi, che bisogna aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa suggerendole di arrendersi immediatamente per evitare agli stessi Ucraini –e principalmente a noi– di soffrire: non so perché ma mi sembra il comportamento di chi vede un cavallo azzopparsi e invece di curarlo lo uccide per evitargli di soffrire e evitarsi di spendere soldi e tempo.

² In realtà la cosa è un po' più complicata perché in effetti la Corona concede attraverso la formula di infeudamento “to A and his heirs” l'assenso reale al passaggio ereditario perpetuo finché ci siano ovviamente eredi del feudatario. In origine la formula era “to A” e dunque alla morte del Tenant la Land non passava automaticamente agli eredi o meglio al primogenito, ma su questo passaggio occorreva ricevere l'assenso della Corona che ben poteva negarlo nel caso in cui ad esempio ritenesse quell'erede incapace di rispettare gli impegni presi e di garantire dunque l'*homage* o il *service*; con il passare del tempo l'assenso venne ritenuto già implicitamente concesso nella formula estesa di cui sopra.

volta i “*tenants in chief*” possono concedere parte o tutta la concessione –come dicevo nessun può essere proprietario assoluto della land se non la Corona- ma mai per sempre³ e dunque per periodi più o meno lunghi tra 1 e 999 anni a patto, ovviamente, che la concessione regga al passaggio del tempo e alla presenza di eredi. Come si dice tra gli Autori nel *common law* per la terra non ci sono solo le tre dimensioni naturali ma anche la quarta dimensione e cioè il tempo.

Analogamente anche le prerogative della Corona, per quanto oggi possano essere limitate da secoli di evoluzione del sistema in senso popolare e democratico e, mi permetto di dire, liberale, non sono “cedibili”. Questo significa ad esempio che l'appartenenza (un tempo) del Regno Unito all'U.E. non si fondava su una cessione di poteri dello Stato ma semmai sull'esercizio massimo degli stessi attraverso l'istituto della “delega”: il Regno Unito accetta di “delegare” l'U.E. a svolgere alcune funzioni restando ovviamente vincolato a rispettare l'impegno assunto e a tenere indenne il procuratore, esattamente come dovrebbe fare qualsiasi *dominus* che incarica un rappresentante di concludere per suo conto ed in suo nome un dato affare. Ma la “sovrantà” resta salda nelle mani di chi rappresenta il Paese e cioè del suo “proprietario” per grazia di Dio e volontà della nazione e cioè appunto della Corona.

Questo complesso di regole e assunti giuridici e politici spiega il perché dell'immediato passaggio di consegne tra la Regina Elisabetta e il Re Carlo: come si dice oggi “*The King is dead, long live the King*” - o come si diceva un tempo (ma il principio vale ancora) “*le mort saisit le vif*” - è il fatto stesso della morte che infonde le prerogative e le potestà del defunto nel suo successore non potendoci essere, per ovvi motivi, una “vacanza” nella titolarità. Questo avviene anche da noi nel caso della successione *mortis causa* giacché l'erede acquisisce la proprietà dei beni del *de cuius* per la morte e al momento della morte del suo dante causa, senza soluzione di continuità: se ci fosse ciò vorrebbe dire che per un certo periodo i beni sarebbero “*res nullius*” e dunque liberamente acquisibili da chiunque, cosa illogica e controproducente.

Le critiche di alcuni commentatori stupiti dalla immediatezza del passaggio di consegne tra madre e figlio - come se quest'ultimo fosse insensibile al dolore - scontano, con tutta evidenza o la malafede o l'ignoranza delle regole istituzionali.

Passo alla seconda reazione e cioè alla ampiezza e forza dell'omaggio reso non solo alla Regina Elisabetta ma anche al Re Carlo, legata alla “continuità del dovere” e, come dicevo, al senso dello Stato e delle Istituzioni.

Ho premesso che sono un liberale e repubblicano convinto, anzi convintissimo e che dunque non farei cambio mai tra la nostra Repubblica e qualsiasi Monarchia fosse anche la migliore, persino quella Britannica.

Non capisco però il senso delle critiche e anche l'irrisione che spesso si sentono tra i commentatori e “opinionisti” nostrani). Anche in questo caso a mio avviso si sconta la malafede o l'ignoranza del dato politico e giuridico se non del forte sentimento popolare.

Non si può per nulla dire che la Regina Elisabetta abbia fatto “tenerezza” perché era una simpatica nonnetta o perché indossava con allure impareggiabile cappellini e abiti dai colori pastello. Questo lo lascio appunto a qualche opinionista ben informato.

Secondo me non basta l'affetto e la tenerezza a spiegare perché migliaia di cittadini britannici si siano diretti a Buckingham Palace a portare fiori e pensieri o a stare in fila per ore e ore per vedere per un minuto la bara della Regina, o (e questo è ancora più inspiegabile con “l'affetto”) a fermarsi ad assistere al primo discorso del Re nell'immediatezza della morte della Sovrana. C'è qualcosa di più che il semplice “affetto” o la “simpatia” ed è lo stesso motivo che ha spinto migliaia di persone a cantare spontaneamente l'inno nazionale al momento dell'apparizione della Sovrana durante la celebrazione del suo giubileo di platino.

Il fatto è che per i britannici la Monarchia, a prescindere da chi sia il re o la regina e dalle sue vicende personali (non è solo il gossip sulla “sciagurata” famiglia dei Windsor, come la chiama il noto giornalista opinionista Caprarica, ma basta leggere Shakespeare o studiare un po' di storia inglese per trovare re e regine poco edificanti) rappresenta il Paese nella sua interezza, rappresenta il garante dei diritti, si identifica nel “*primus inter pares*” che ha il dovere di garantire la pace del Regno e la Giustizia del Regno. Vorrei al riguardo anche sottolineare che il Regno Unito (più precisamente dovrei dire l'Inghilterra in

³ Naturalmente ci sono alcune riforme come quella del Commonhold del 2002 che hanno in qualche misura influito sullo schema originario e la struttura proprietaria dei Freeholds.

primis e poi via via gli altri regni) è un Paese che ha il sistema istituzionale e giuridico che fra qualche giorno (precisamente il 14 ottobre) compirà 956 anni come la Monarchia che lo ha governato finora dalla faticosa battaglia di Hastings.

È ovvio, e non potrebbe essere altrimenti, che la storia abbia pesantemente influito sulle vicende dell'Inghilterra e del Regno Unito ma, rispetto all'Europa e ai Paesi che la compongono nessuno può avere la "continuità" giuridico-istituzionale che ha appunto il Regno Unito. Noi spesso guardiamo al Regno Unito pensando che la sua storia si identifichi con la creazione dell'Impero Britannico e siamo spesso propensi oggi a sottolineare subito le difficoltà che ha il Paese nell'abbandonare la sua "velleità imperiale" e coloniale; non metto in dubbio quello che storici e commentatori più ferrati di me in materia dicono, però da comparatista immediatamente non posso non notare che una cosa è la storia inglese e un'altra è quella ad esempio dell'avventura coloniale portoghese, spagnola, olandese e persino francese. In realtà non consideriamo quasi mai che il Regno Unito dal punto di vista istituzionale e giuridico è un *unicum coeso* e coerente che esiste come dicevo da quasi mille anni.

Naturalmente non si può dire che il mondo non sia cambiato, tuttavia a differenza di tutti gli altri Stati e nazioni, compresi gli Stati Uniti, il Regno Unito ha mantenuto la sua fede da un lato nella Monarchia e dall'altro nella contrapposizione tra il potere giudiziario (che comunque promana dalla Corona, in entrambe le forme della giustizia ordinaria e di quella di Equity) e quello legislativo-parlamentare (che anch'esso però è emanazione della Corona di cui è consulente⁴); cosa questa che ha consentito un ordinato e coerente sviluppo di regole, anche costituzionali, ma in fondo basate sul "consenso popolare" e su una ampia base consuetudinaria, senza il bisogno di fissarle necessariamente in qualcosa di scritto come i codici e le moderne costituzioni. Come osserva il già citato Jones "While some countries have progressed to Constitutionalism 3.0, the U. K. May not ever have progressed to Constitutionalism 1.0." Mentre gli altri Paesi si lanciavano nell'esperienza delle codificazioni e costituzioni, il Regno Unito continuava a basarsi su "a diverse combination of statutes, common law, customs, manuals, parliamentary rules and other entities" che garantiscono che il sistema si evolva ma sempre nel rispetto, garantito dal Sovrano e dal sistema di pesi e contrappesi, della *rule of law* e del *legal process*.

E questo è un altro punto critico da considerare: la *rule of law*, in un sistema *unwritten* come quello del Regno Unito, non ha lo stesso significato del nostro "stato di diritto" che semmai -sempre inteso qui a buon peso e con i limiti della estrema sintesi- è concetto più vicino al "*legal process*". La *rule of law*, come è stato osservato da C. Martinelli, è caratterizzata da "un'essenza concettuale, un nucleo che non può essere scalfito dallo scorrere del tempo e che deve essere gelosamente conservato dal popolo che lo ha costruito, pena la perdita della propria identità: l'instaurazione di un rapporto di tipo orizzontale tra individuo e poteri pubblici", proprio come promesso da Guglielmo il Conquistatore ai sudditi che gli giurarono fedeltà. E difatti "la *rule of law* consiste nella eredità medievale della supremazia della legge (*io personalmente direi piuttosto del "diritto" – N.d.A.*), di una legge che né il governo può violare, né il Parlamento radicalmente cambiare, proprio perché nella concezione medievale nessuno «fa» la legge (*anche se per definizione "the king cannot do wrong" e dunque è egli stesso il detentore del dovere di "azionare" e rendere effettiva la sua stessa legge, sicché il "suo" Governo e la "sua" Corte non possono entrare in conflitto tra di loro essendo entrambe "sue" promanazioni*); essa non deriva dall'atto di volontà di un singolo o di una maggioranza nella misura in cui (...) (la norma, la regola) viene semplicemente dichiarata o ricordata; e soltanto in caso di una lacuna interviene – **in funzione meramente suppletiva** – il re con l'*Equity* o il Parlamento con uno *Statute*. Questa legge antica e immemorabile, il *common law*, si fonda nel consenso, non in quello di una assemblea, ma in quello tacito delle popolazioni, comprovato dall'uso delle generazioni"⁶ e, aggiungo io, incarnato dalla figura stessa del sovrano quale custode della "pace del regno" e della "giustizia".

Sulla scorta di questo assunto, secondo la richiamata analisi di Martinelli, risulterebbe poi relativamente semplice comprendere le differenze ontologiche tra *Rule of Law* e Stato di Diritto: "quella basilare consiste

⁴ Molto significativa è la formula posta a preambolo delle leggi inglesi che sono "enacted by the Queen's most Excellent Majesty, **by and with the advice and consent of the** Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present **Parliament** assembled, and by the authority of the same".

⁵ La frase in corsivo è mia.

⁶ N. Matteucci, introduzione a C. H. McIlwain, *La Rivoluzione americana*, (Bologna 1965), 26

appunto nel rapporto tra cittadino e Stato rispetto al tema della libertà. Se la prima postula una relazione di tipo orizzontale, con lo Stato che si fa garante del rispetto di libertà e diritti individuali che esistono da prima che lo Stato stesso si formasse perché emersi dal basso, da una società che anela alla libertà, il secondo è invece il frutto della formazione o della trasformazione dello Stato moderno da assoluto a liberale, ed è quindi inevitabile che sia lo Stato a determinare gli spazi entro cui esercitare libertà e diritti⁷. Semplificando al massimo i concetti, la differenza sta nel fatto che da noi in *Civil Law* tutto ciò che non è esplicitamente previsto, consentito e riconosciuto dal legislatore è per definizione vietato o inesistente, mentre per il *Common Law* vale la regola opposta per cui è sempre permesso e garantito tutto ciò che non è espressamente vietato; o almeno è così che, da noi, sembra che la pensino alcuni funzionari dello Stato⁸. Ovviamente un sistema come quello descritto che mette il cittadino al centro e che vede nel Sovrano il garante (attraverso le sue corti) delle prerogative e dei diritti di quello anche contro il possibile “sopruso” del legislatore è destinato a mantenere costante se non a far crescere il consenso e la fiducia nelle Istituzioni e in chi le incarna. Non è stato certo un caso che Giorgio VI e la mitica Queen Elizabeth abbiano dato fiducia al popolo britannico restando a Londra e svolgendo attivamente il proprio ruolo anche sotto i bombardamenti dell’aviazione tedesca.

Torno dunque al punto da cui eravamo partiti e cioè al senso del dovere, al senso dello Stato e del rispetto delle sue Istituzioni e dei suoi “riti” che è qualcosa di profondamente e ancestralmente radicato nel popolo britannico; non che siano tutti dei San Thomas Becket, naturalmente... però bisogna riconoscere che lo spirito del popolo britannico segue questa direzione. Come diceva il mio Maestro, è un popolo certamente conservatore ma anche profondamente innovatore che, come si fa con la botte del vino perpetuo, aggiunge nuovo vino via via che ne spilla di vecchio.

Il passaggio tra Elisabetta II e Carlo III (e la grande partecipazione popolare all’evento) va dunque inquadrato in questo contesto e nella “continuità” dell’opera di “garante” del Sovrano: finché il patto con Guglielmo il Conquistatore sarà rispettato e saprà costantemente rinnovarsi, l’intesa tra popolo e Istituzioni sarà salda. *Rule Britannia!*, appunto.

Lo so, per noi sembra anacronistico (e fa anche un po’ “destra nazionalista o sovranista”) cantare l’inno e sventolare la bandiera, immedesimarsi e affidarsi nell’Istituzione, rispettare i valori fondanti del sistema giuridico-politico-sociale, credere che sia giusto e corretto il dovere di “servire” e dare il proprio contributo al proprio Paese e al proprio Popolo. Il fatto è però che, almeno lo temo, noi abbiamo perso (ammesso che lo avessimo mai avuto) il senso dello Stato e delle Istituzioni e scontiamo anche una storia nazionale brevissima e una scarsa identità nazionale.

Ecco perché non capiamo che il rispetto dei valori (anche) laici, il rispetto delle regole, il rispetto dell’etica e del dovere, la solidarietà, il rispetto delle Istituzioni e pure il rispetto per i simboli distintivi dello Stato non è anacronistico e non è né di destra né di sinistra. A vedere lo scenario dell’Italia attuale viene da pensare che ahimè forse sono stati fatti gli italiani ma non ancora l’Italia.

⁷ C. Martinelli, *Brevi riflessioni sulla rule of law nella tradizione costituzionale del Regno Unito*, in *Diritti Comparati*, 2017, <https://www.diritticomparati.it/brevi-riflessioni-sulla-rule-law-nella-tradizione-costituzionale-del-regno-unito/>

⁸ Non possiamo certo dimenticare che siamo il Paese dove occorre “certificare” persino l’esistenza in vita. Emblematica è poi la norma dell’art. 1 del nostro codice civile: La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Come se ci volesse il “riconoscimento” dello Stato per affermare che gli individui hanno per il solo fatto di essere “umani” la piena titolarità dei propri diritti e doveri. Può darsi che la norma sia stata messa lì (e poi nella Costituzione) per “tutelare” i cittadini ma a me suona sempre come una graziosa concessione del legislatore/Stato; a meno di non considerarla pleonastica e lapalissiana come un po’ tutte le tante mitizzate norme costituzionali relative ai “diritti”: belle dichiarazioni di principio che dicono tutto ed il contrario di tutto.